



# 1.3.1

**POSTAL CONVENTION  
AUSTRIA PARMA PIACENZA  
GUASTALLA 1817  
(A.S. VIENNA)**

1817 Nov. 13.

Convenzione  
tra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria  
Sua Maestà la Principessa Imperiale  
Arciduchessa d'Austria  
Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla

Per gli avvenimenti accaduti in Italia, avendo alterate le relazioni delle Poste, e delle corrispondenze di modo che viene ora necessario lo stabilire i rapporti tra l'Ufficio Generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e quello di Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla, sopra basi analoghe alle circostanze dei tempi, le Loro Maestà hanno nominato a questo effetto dei Commissarj autorizzati a negoziare concludere e sottoscrivere una Convenzione, cioè per parte di Sua Maestà Imperiale, Reale Apostolica il Signor Barone Francesco Di Sordani, fiambellante, Consigliere di Legazione della Maestà Sua Imperiale Reale, Apostolica, Cavaliere dell'Ordine

Del Cristo, e dei Santi Maurizio e Lazzaro, munito a quest'effetto della plenipotenza, e per parte di Sua Maestà l'Arciduchessa, Duchessa di Parma, il Signor Adamo Alberto Conte di Neipperg commendatore dell'Ordine militare di Maria Teresa, Cavaliere dell'Ordine di San Giorgio di quarta Classe, Gran Croce di quello di Sant'Anna di Russia, Gran Croce dell'Ordine della spada di Svezia di quello de S.<sup>to</sup> Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Senatore Gran Croce dell'Ordine Angeliu Costantiniano di San Giorgio, Crabbellano attuale, secondo Proprietario del Reggimento degli Ufieri dell'Arciduca Ferdinando, Luogo Tenente generale, Comandante superiore delle Truppe, Incaricato degli Affari esteri, e Cavaliere d'onore di Sua Maestà l'Arciduchessa, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla munito a quest'effetto della plenipotenza, i quali dopo aver cambiate le anzidette loro plenipotenze sono convenuti, salvo la ratifica, e sanzione delle Loro Maestà suddette degli articoli seguente.

#### Articolo 1.<sup>o</sup>

Sarà mantenuta una comunicazione diretta, e periodica tra gli Uffici Imperiali, e quelli del Ducato di Parma per il trasporto delle corrispondenze reciproche. Tale comunicazione avrà luogo come finora tra Mantova e Parma, e tra Casalpiustertengo, o Cologno, e Piacenza, salvo le variazioni che potessero meglio convenire nei giorni.

## Articolo 2°.

Il Corso di Stafetta, col di cui mezzo segue la comunicazione tra Casalpusterlengo, e Piacenza, rimarrà tal quale si trova attualmente organizzato. Nel caso però che l'Ufficio generale delle Poste Imperiali desiderasse che la Staffetta passi per Codogno, o che d'Almondey si facesse il servizio in vece di Casalpusterlengo, ciò avrà luogo senza difficoltà da parte degli Uffici Ducali.

Nel caso che venisse stabilito da Milano, o sulla rotta di questa Città una messaggeria, o un altro simil mezzo di trasporto, questa fare il servizio postale tanto per parte dei Ducati, che per parte della Lombardia, e riceverà per indennizzazione dagli Uffici Ducali a misura della sua percorrenza negli Stati di Parma l'importo d'un corso staffettale.

Rispetto alla comunicazione tra Mantova e Parma resta fissato, che rimanendo sempre questo trasporto a carico degli Uffici Ducali, l'Ufficio Ducale di Parma corrisponderà all'Ufficio generale di Sua Maestà Imperiale l'importo di due Staffette settimanali da Mantova sino ai Confini Austriaci, e viceversa ai prezzi della Cariffa postale vegliante in Lombardia.

## Articolo 3°.

Oltre i suddetti Corsi, sarà facultativo all'Imperiale Ufficio d'istituire un altro, ove la convenienza



D'entrambi gli Stati, ed il miglior servizio faranno per  
consigliarlo

#### Articolo 4°

I Corrieri tanto ordinarij che straordinarij che potessero  
esser spediti dall'Offizio Imperiale attraverso il  
Ducato Parmigiano, non pagheranno per le Corse, e  
per le manie che il solo prezzo che gli Offizii Ducali  
pagano per le loro proprie spedizioni, e le scote che  
potessero abbisognare, verranno somministrate gratis.

#### Articolo 5°

Gli Offizii del Ducato di Parma, e Piacenza rimet-  
teranno agli Offizii Imperiali tutte le Corrispondenze  
destinate per le Provincie dell'Impero Austriaco,  
per la Svizzera, per la Francia, per i Paesi Bassi, per  
la Gran Bretagna, e per l'Olanda, per la Prussia,  
per la Danimarca, per la Svezia, e la Norvegia, per  
la Russia, e la Polonia, per la Grecia, e per Levante,  
come pure quelle per tutti i Regni, Paesi, e Città  
Componenti la Confederazione Germanica, finalmente  
gli Offizii del Ducato suddetto rimetteranno ai Corrieri  
Imperiali le Corrispondenze per lo stato della Chiesa, per  
la Toscana, e per il Regno delle Due Sicilie

Reciprocamente gli Offizii Imperiali saranno conse-  
gnare da suoi Messaggeri agli Offizii Ducali tutte le  
Corrispondenze provenienti, dalli Stati, Paesi, e Città  
sumentovate destinate per il Ducato.

## Articolo 6.

I prezzi che gli Uffici di Parma pagheranno alle Poste Imperiali per le Spese di trasporto, e per il transito delle Corrispondenze estere, sono fissate nel modo seguente.

## Articolo 7.

Per le Lettere della Svizzera quattordici decimi per trenta grammi.

Per quelle dell'Impero Austriaco eccettuato quelle nascenti nel Regno Lombardo Veneto, le quali saranno rimesso gratis, dodici decimi per trenta grammi.

Per le Lettere della Francia, ventitre decimi per trenta grammi oltre le tasse nelle Poste estere, le quali saranno aggiunte al trasporto suddetto.

Per le lettere dei Regni, Paesi, e Città componenti la confederazione Germanica, venti decimi per trenta grammi.

Per quelle dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna, e dell'Islanda, della Prussia, della Danimarca, della Svezia, e della Norvegia, della Polonia, e della Russia trentasei decimi per trenta grammi.

Per le Lettere della Europa, ed del Levante quaranta decimi per trenta grammi.

Per le Lettere del Regno delle due Sicilie, e degli Stati Romani, delle isole del Mediterraneo, e dell'Adriatico dodici decimi per trenta grammi.

Finalmente per quelle della Corsica sei decimi per 30 grammi.

Per maggior facilità degli Offizii contraenti non ostante i prezzi qui sopra fissate si conviene di valutare il prodotto degli stessi prezzi all'annua somma di lire mille Italiane, ben inteso però che con questa somma non devono essere compensate le spese, o sborzi di cui potrebbero essere sopracaricate le suddette Corrispondenze dagli Offizii esteri, e de' quali si terrà conto separato. Riguardo alle affrancazioni si terrà colla Francia lo stesso sistema adottato in Lombardia.

### Articolo 7°

Le lettere del Duato di Parma, e Piacenza a destinazione degli Stati Pontifici del Regno delle Due Sicilie e della Toscana, se si spediranno all'Offizio di Mantova si rimetteranno sciolte, cioè non sopraccatate. Nel caso poi che si dovessero spedire direttamente da Parma, a Modena, l'ufficio di Parma ne formerà i rispettivi mazzi sugellati, colle rispettive direzioni tenendone esatto peso nel modo che verrà indicato dall'Ufficio di Milano a cui se ne darà avviso d'ordinario in ordinario. Si dovranno essere consegnati intatte dall'Ufficio di Modena ai Corrieri che da colà passano provenienti da Mantova per recarsi a Bologna e Firenze.

### Articolo 8°

Le lettere del Duato per tutti i Paesi summentovati saranno consegnate gratuitamente agli Offizii

Imperiali, ed a suoi Corrieri; quelle però per l'America Settentrionale dovranno essere affrancate interamente fino all'ultimo confine Austriaco al prezzo che verrà comunicato dall'Ufficio di Milano, e del loro importo si terrà conto all'Ufficio Imperiale

### Articolo 9°

Rimane espressamente convenuto che non si ammetterà dichiarazione alcuna del valore contenuto nelle lettere, o nei plichi che potranno essere raccomandati e come tali descritti sul foglio d'ordine degli Uffici Contraenti.

Nel caso che una lettera, o plico raccomandato venisse smarrito, è convenuta una reintegrazione di lire cinquante italiane in piena traduzione d'ogni reclamante per parte dell'Ufficio mittente, e queste verranno pagate nel termine di tre mesi dall'Ufficio in cui sarà stata smarrita la lettera od il plico a favore del proprietario

### Articolo 10°

Per le spedizioni di numerario, d'oggetti di valore, di mercanzia &c che si faranno scambievolmente gli Uffici contraenti, le tasse saranno regolate a norma della tariffa finora usata, salvo quei cambiamenti che la nuova organizzazione di questo ramo nella Monarchia Austriaca potesse esigere.

Articolo 11°

Al termine d'ogni trimestre verranno esportati i Conti da un Ufficio o Ufficio per essere pagati entro due mesi al più tardi in moneta italiana

Articolo 12°

La presente Convenzione, comincerà ad avere il suo pieno effetto quindici giorni dopo la data delle ratifiche, e sarà osservata inalterabilmente per venticinque anni consecutivi, spirati i quali s'intenderà prorogata d'anno in anno finché l'uno dei due Governi dichiarerà all'altro sei mesi prima di volersi metter fine, nel qual caso la somma a versare sarà posta in conto tra i due Uffici, e liquidata sino alla scadenza dei sei mesi.

Fatto in Parma il dì tredici del mese di Novembre dell'anno mille ottocento Diecisette.



Il Barone di Sardegna

il Conte di Neipperg

*Articoli addizionali segreti*  
alla Convenzione tra Sua Maestà Imp<sup>le</sup> R<sup>le</sup> Apost<sup>ca</sup>  
e Sua Maestà la Principessa Imperiale, Arciduchessa  
d'Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla,

L'interesse annesso alla direzione delle Corrispondenze, non meno che delle ragioni politiche, rendendo necessario di convenire sui provvedimenti da prendersi di comune accordo ad oggetto d'impedire che niun altro stato estero possa stabilire un corso regolare di Corrieri periodici tra i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, e parimente di non tollerare il transito di mazzi chiusi e di corrispondenze aventi per scopo di evitare il transito per i paesi ereditarij di Sua Maestà l'Imperadore d'Austria, le due parti contraenti sono convenute delle seguenti stipulazioni.

*Art. I.*

Sua Maestà l'Arciduchessa Maria Luigia promette a Sua Maestà l'Imperadore d'Austria di non concedere ne tollerare un passaggio di Corrieri periodici esteri sotto qualunque siasi pretesto tra gli stati di Parma

*Art. II.*

Parimente Sua Maestà l'Arciduchessa Maria Luigia pro,



mette di non dar transitò a nessun mazzo chiuso a traverso i detti stati, il quale non abbia una Direzione per gli stati ereditarij Austriaci, e di dare alle lettere estere che arriveranno sciolte, o di cui il mazzo sarà apperto la stessa Direzione che è stata fissata per quelle dello stato di Parma nella Convenzione alla quale sono annessi i presenti Articoli.

### Art. III

Le lettere dal Piemonte per le Legazioni pontificie che transitano per i Ducati saranno spedite a Bologna sciolte per la via di Mantova e così le responsive, qualora ne sarà fatta la requisizione per parte della Direzione Generale delle Poste Austriache

### Art. IV.

La corrispondenza dei Ducati diretta verso la bassa Italia, che finora raggiunge il Corriere di Milano e di Firenze a Modena per mezzo della staffetta ivi diretta, continuerà ad esservi spedita fintanto che l'Ufficio Generale delle Poste Imperiali non offrirà a quello di Parma un mezzo di trasporto d'uguale celerità. Questa stipulazione però non si estenderà in nessun caso alle lettere estere quando ne sarebbe fatta la requisizione del contrario.

### Art. V.


Venendo ristabilita la staffetta che va a Pontremoli, la corrispon,



denza dei soli Ducati diretta pel Pontremolitanò e le parti di paesi adiacenti vi sarà spedita come lo fu in avanti.

Questi Articoli addizionali e segreti s'intendono far parte della Convenzione sottoscritta in data d'oggi, la quale fissa le relazioni delle poste e delle Corrispondenze tra l'Ufficio generale di Sua Maestà l'Imperadore d'Austria, e quello di Sua Maestà l'Arciduchessa Maria Luigia Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, avranno per conseguenza lo stesso vigore, come se si trovasero in essa letteralmente inseriti, e le ratifiche ne saranno cambiate nel tempo medesimo.

Fatto in Parma il dì tredici del mese di Novembre dell'anno mille-otto-cento-diciasette.



Il Barone di Sardagna  
il Conte di Neipperg